




CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI E DEI CONTATTI SCOLASTICI (Anno Scolastico 2022-2023 – Vers. del 31/10/2022)

A seguito dell'emanazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità delle "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)", con il presente documento si intendono fornire delle indicazioni per uniformare le procedure da attuare per la gestione dei casi positivi (e dei contatti stretti) nel caso di riscontro di positività a Sars-CoV-2 nella popolazione scolastica.

Si rappresenta che tali indicazioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti o modifiche della legislazione vigente.

Indicazioni generali

- Il Dipartimento di Prevenzione mantiene attivi i canali comunicativi dedicati ai referenti Covid-19 scolastici nelle modalità già in essere.
- In presenza di un caso positivo confermato tramite referto di tampone molecolare o antigenico rapido, (non sono ritenuti validi i tamponi effettuati in casa –autosomministrati), il Referente Covid-19 della scuola e/o il Dirigente Scolastico/Responsabile di Struttura informa i soggetti coinvolti sulla necessità di effettuare l'autosorveglianza (sintomi + FFP2) per 10 giorni dall'ultimo contatto.
- La riammissione in classe dei soggetti risultati positivi al Covid-19 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.



Domande frequenti

1) Quali sono i tamponi da poter considerare validi per la rilevazione di positività al Covid-19?

- Sono validi tutti i tamponi molecolari o antigenici (rapidi) effettuati presso strutture del SSR, MMG/PLS, farmacie o altre strutture sanitarie private autorizzate, i tamponi effettuati in casa (autosomministrati) e salivari rapidi non sono ritenuti validi.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIADIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀsalute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.ittel + 39 040 377 5501
fax + 39 040 377 5523
I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8**2) I test autosomministrati sono sempre validi per la rilevazione della positività al SARS-CoV-2?**

- No. Tali test sono utilizzabili soltanto per i soggetti in autosorveglianza (vedi sotto). Si ricorda che qualora il test autosomministrato dia esito positivo è necessario permanere presso il proprio domicilio e contattare il Medico Curante (MMG/PLS) per la presa in carico e per l'esecuzione del tampone molecolare o antigenico rapido di conferma.

3) I soggetti in autosorveglianza devono obbligatoriamente effettuare un tampone?

- No. I soggetti in autosorveglianza, oltre ad avere l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2, devono effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido o autosomministrato soltanto alla comparsa di sintomatologia. Si ricorda che qualora venga effettuato un test autosomministrato a casa, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

4) Quali soggetti devono essere considerati come contatti stretti a seguito di positività di un alunno e/o personale scolastico?

- In linea generale nel contesto scolastico sono considerati contatti stretti:
 - i soggetti che hanno avuto contatto diretto con un caso positivo senza l'uso di mascherina (per più di 15 minuti) nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o l'esecuzione del tampone (per gli asintomatici) da parte del soggetto risultato positivo;
 - i soggetti che sono rimasti nello stesso ambiente chiuso in cui si trovava il caso positivo (es. stessa aula, stessa sala riunioni, ecc..) in assenza di mascherina per più di 15 minuti.

Tali indicazioni sono valide e si applicano sia per gli alunni che per il personale scolastico.

5) Nel caso di positività di un alunno e/o personale scolastico assente da 3 giorni da scuola quali misure deve mettere in atto il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura?

- Si applica quanto segue:
 - Qualora il caso positivo risulti presente a scuola nelle 48 ore precedenti i sintomi per i casi positivi sintomatici o nelle 48 ore precedenti l'esecuzione del tampone per i casi positivi asintomatici, il referente Covid della scuola/Dirigente Scolastico informa i soggetti coinvolti sulla necessità di effettuare l'autosorveglianza (sintomi + FFP2) per 10 giorni dall'ultimo contatto;
 - Qualora il caso positivo non risulti presente nelle 48 ore precedenti i sintomi o nelle 48 precedenti l'esecuzione del tampone, non sono necessari interventi di prevenzione a scuola.

6) Quali misure devono essere seguite dai contatti stretti scolastici?

- I contatti stretti (adulti e bambini) proseguono regolarmente la frequenza scolastica, devono effettuare un periodo di autosorveglianza (che consiste nell'obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 e nel monitoraggio dell'eventuale comparsa di sintomi) per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi è opportuno contattare il proprio MMG/PLS per valutare l'esecuzione di un test. Si ricorda che i minori di 6 anni sono esonerati dall'utilizzo della mascherina FFP2 e pertanto possono frequentare effettuando l'autosorveglianza dei sintomi;
-

**7) I contatti stretti devono usare la mascherina anche nelle seguenti situazioni?**

- All'aperto? → No, a meno che non ci siano situazioni di assembramento;
- Durante l'attività sportiva? → No. È opportuno, per le classi in cui si sono verificati casi positivi, favorire quando possibile l'attività all'aperto in cui sia possibile evitare assembramenti in spazi chiusi e che non comportino contatti diretti prolungati tra gli alunni;
- In mensa? → No. Non è previsto l'uso della mascherina durante la consumazione del pasto, ma se ne raccomanda l'uso prima e dopo il pasto e soprattutto nei contesti di assembramento. Si ricorda che le classi che hanno avuto contatto stretto con un positivo possono continuare a frequentare il servizio mensa senza restrizioni di accesso;
- Nel pre/post scuola? → Sì, se si tratta di attività al chiuso;
- Durante le attività musicali? → Sì. Inoltre in caso di attività musicali va prestata particolare attenzione all'utilizzo di strumenti a fiato, evitandone l'utilizzo da parte degli alunni limitatamente al periodo di autosorveglianza, abbassando la mascherina durante l'esecuzione;

8) Sono previste misure diverse per i soggetti non vaccinati rispetto ai non vaccinati?

- No.

9) se durante il periodo di autosorveglianza della classe (a seguito di un caso positivo) compaiono nuovi positivi nella stessa classe, il periodo di utilizzo della mascherina FFP2 deve essere prolungato?

- No, alla luce delle ultime indicazioni se la classe sta già indossando la mascherina FFP2 a seguito della rilevazione di un primo caso positivo. La successiva positivizzazione di altri alunni della stessa classe (durante i 10 giorni di autosorveglianza) non comporta la necessità di prolungare il periodo in cui indossare la mascherina (poiché non si considerano più contatti ad alto rischio avendo già indossato la FFP2 nei giorni precedenti).

10) Le indicazioni date dal Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura devono riguardare anche l'attività extrascolastica?

- No. Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura si limitano ad applicare esclusivamente le misure previste per il contesto scolastico.

11) Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura Dirigente Scolastico deve dare indicazioni anche per i soggetti (alunni e/o personale scolastico) che hanno avuto contatto stretto con un positivo in ambito extra-scolastico?

- No. Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura si limitano ad applicare esclusivamente le misure previste per il contesto scolastico.

**12) Un docente/alunno convivente con un caso positivo può frequentare la scuola?**

- Sì, un docente/alunno (a prescindere dal suo stato vaccinale) convivente con positivo può andare a scuola in regime di auto-sorveglianza utilizzando sempre la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Si ricorda che i minori di 6 anni che convivono con un positivo sono esonerati dall'utilizzo della mascherina FFP2 e pertanto possono frequentare effettuando l'autosorveglianza dei sintomi;

13) Se un bambino/ragazzo è risultato positivo ad un auto-test fatto a casa, vanno applicate le misure previste a scuola?

- No, tali test non sono riconosciuti nella definizione di caso confermato. La famiglia deve rivolgersi al Medico Curante (MMG/PLS) per valutare come procedere nel caso specifico.

14) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo un isolamento per positività?

- La riammissione in classe dei soggetti risultati positivi al Covid-19 è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati: il tampone potrà essere effettuato, per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, dopo 5 giorni (dal tampone positivo).
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

15) In caso di positività di bambini/alunni frequentanti il pre o post-scuola quali misure bisogna applicare?

- Le regole applicate per l'attività scolastica valgono anche per l'attività pre o post-scuola, integrate direttamente nelle stesse attività scolastiche, dove il gruppo/bolla viene considerato come una classe.

16) Nella gestione dei casi positivi e dei contatti stretti sono previste misure differenziate per la popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale?

- No, per la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti sono previste le stesse misure sia per la popolazione scolastica che per la popolazione generale.